

Edizione di venerdì 6 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Regime Pex: determinazione della plusvalenza realizzata in valuta
di EVOLUTION

IVA

L'Iva sugli edifici assimilati a civile abitazione
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ENTI NON COMMERCIALI

Rassegna di giurisprudenza sulle associazioni sportive dilettantistiche – I° parte
di Guido Martinelli

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte indirette in misura fissa anche per gli immobili delle imprese
di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

La parametrizzazione degli oneri detraibili dal reddito complessivo
di Stefano Rossetti

HOSPITALITY

La responsabilità dell'albergo per le cose consegnate
di Leonardo Pietrobon

CASI OPERATIVI

Regime Pex: determinazione della plusvalenza realizzata in valuta

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Una società, nel 2011, ha acquistato una partecipazione in dollari e oggi l'ha venduta (sempre in dollari) realizzando in maniera contestuale una plusvalenza esente ai sensi dell'articolo 87 Tuir e un utile su cambi. L'utile su cambi deve essere tassato autonomamente o segue il trattamento fiscale della plusvalenza?

L'istituto della *participation exemption*, contenuto nell'articolo 87 Tuir, prevede l'esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni aventi determinati requisiti.

In particolare, la percentuale di esenzione prevista per le plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87 Tuir è pari al 95% del relativo ammontare mentre le minusvalenze sono indeducibili ai sensi dell'articolo 101 Tuir.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IVA

L'Iva sugli edifici assimilati a civile abitazione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Nell'ambito dei **lavori eseguiti su immobili assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata**, si applica l'**aliquota Iva del 10%** alla costruzione degli edifici, alla cessione di beni (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di **appalto** relativi alla **costruzione** di tali edifici.

Questo è quanto previsto dagli articoli della [tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972](#), sotto riportati:

- **127-quinques)** edifici di cui all'[articolo 1 L. 659/1961](#), assimilati ai fabbricati di cui all'[articolo 13 L. 408/1949](#), e successive modificazioni;
- **127-sexies)** beni, escluse materie prime e semi lavorate, **forniti per la costruzione delle opere**, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinques);
- **127-septies)** **prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto** relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinques).

Gli edifici individuati sono quelli di cui all'**articolo 1 L. 659/1961**, assimilati ai fabbricati di cui all'[articolo 13 L. 408/1949](#) (Legge Tupini) e successive modificazioni, ossia **assimilati alle case di abitazione**, anche se comprendono uffici e negozi, **che non abbiano il carattere di abitazione di lusso e a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività** ([circolare 71/E/2000](#), paragrafo 1).

La **circolare 1/E/1994** è intervenuta per chiarire che **l'aliquota Iva al 10% è applicabile** anche a edifici diversi da quelli espressamente indicati dall'**articolo 2 R.D. 1094/1938, a condizione che**, sebbene non destinati precipuamente a ospitare collettività, **siano utilizzati per le finalità di istruzione, cura, assistenza o beneficenza**.

L'[articolo 1 L. 659/1961](#) stabilisce che le agevolazioni fiscali e tributarie previste per la **costruzione di case di abitazione** dagli [articoli 13, 14, 16 e 18 L. 408/1949](#), e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'**articolo 2, comma 2, R.D.**

1094/1938, convertito nella L. 35/1939. Le agevolazioni si applicano anche **all'ampliamento ed al completamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione**.

L'**articolo 2, comma 2, R.D. 1094/1938** prevedeva inoltre delle agevolazioni sul reddito dei nuovi fabbricati ad uso di civile abitazione, anche se comprendenti negozi e delle sopraelevazioni a fabbricati preesistenti, **equiparando ai fini del beneficio alle case di civile abitazione "gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili"**. Tale articolo è stato **abrogato** dall'**articolo 2** e dall'[allegato 1, D.L. 200/2008](#), con decorrenza 21 febbraio 2009.

Resta, quindi, il dubbio sull'**applicazione dell'aliquota Iva agevolata agli edifici assimilati a quelli di civile abitazione**.

Le recenti [risposte ad istanze di interpello n. 41/E del 10 febbraio 2020](#) e [n. 49/E dell'11 febbraio 2020](#), in tema di agevolazione per le **case di cura** quali attività residenziali extraospedaliere, affrontano il problema.

Nonostante detta abrogazione, il richiamo agli edifici contemplati dall'**articolo 2, comma 2, R.D. 1094/1938**, contenuto nell'[articolo 1 L. 659/1961](#), che prevede l'**estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di edifici**, è ancora validamente applicabile.

Il **citato n. 127-quinquies**, infatti, fa riferimento alla norma del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché riscrivere il contenuto dell'**articolo 2, comma 2, del R.D. 1094/1938**, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve essere interpretato nel senso che **il richiamo normativo ivi contenuto non è riferito al precetto di legge**, ormai abrogato, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenuto dell'[articolo 1 L. 659/1961](#).

Di conseguenza, se gli edifici che si vanno a costruire sono qualificabili come "case di cura" o "ricoveri" o strutture similari, si **applica l'aliquota Iva del 10%** ai sensi del n. 127-quinquies, **fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell'intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente) le descritte finalità**, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.

Resta inteso che, nel caso in cui la **struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto** con un **corrispettivo unico forfettario**, l'**intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all'aliquota Iva più elevata** e ciò in virtù di un consolidato principio generale, riguardante **l'inscindibilità del contratto di appalto** (si veda anche la [risoluzione 111/E/2014](#)).

In conclusione, per poter **applicare aliquote Iva differenti** è necessario **distinguere in maniera certa l'ammontare dei corrispettivi** riguardanti le diverse prestazioni.

ENTI NON COMMERCIALI

Rassegna di giurisprudenza sulle associazioni sportive dilettantistiche - I° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

La [Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3746 del 14.02.2020](#), confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale **ha precisato che le agevolazioni** previste in favore delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono “non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro”.

La Suprema Corte ha ricordato che, ai fini della qualifica di ente non commerciale, rileva l’esercizio in via prevalente di attività rese in conformità ai **fini statutari non rientranti nella fattispecie di cui all’[articolo 2195 cod. civ.](#)**, svolte in mancanza di **specifica organizzazione**.

Tale affermazione, sia pure condivisibile in una **prospettiva teorica** (tenendo conto della disciplina degli enti non commerciali prima della riforma del terzo settore), non tiene conto della specificità riconosciuta dal medesimo legislatore alle **attività sportive**.

Dato per scontato che il presupposto per essere considerata una **associazione sportiva dilettantistica** sia, e debba essere, **l’assenza di scopo di lucro** e **l’organizzazione democratica** (requisiti specificatamente previsti anche dall’[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#)), si ritiene che lo svolgimento di prevalente attività commerciale, come tale, se svolta nel rispetto della disciplina vigente, non possa, ad altro titolo, comportare una decadenza dalla natura di sodalizio sportivo.

Infatti, nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche non trova applicazione (per espressa esclusione riportata al successivo comma quarto) il primo comma dell’[articolo 149 Tuir](#), laddove viene indicato che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, un ente perde la qualifica di ente non commerciale: “qualora eserciti prevalentemente **attività commerciale per un intero periodo di imposta**”.

Ne deriva che, anche ove sia svolta **prevalente attività commerciale**, ad avviso dello scrivente,

l'associazione sportiva mantiene la sua natura di ente non commerciale per quanto compatibile.

Il giorno precedente **la Corte di legittimità ha pubblicato un'altra decisione (sentenza n. 3597 del 13.02.2020)** in cui ha accolto, anche in questo caso, il ricorso della Agenzia delle entrate avverso la decisione della **CTR Friuli Venezia Giulia** che aveva rigettato l'appello dell'ufficio e quello incidentale del contribuente avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori imposte Ires, Irap e Iva di una **associazione sportiva dilettantistica**.

Va subito ricordato che uno dei motivi di ricorso, il **più interessante** sotto il profilo delle conseguenze che avrebbe potuto avere dal punto di vista pratico, non è stato esaminato dalla Corte in quanto ritenuto **assorbito** dai precedenti.

Il punto su cui la Cassazione non si è espressa è relativo al giudizio sul comportamento, ritenuto “elusivo”, avuto dal contribuente in quanto l’attività svolta dalla associazione, in virtù di contratto di affitto d’azienda con una società commerciale che l’aveva gestita in precedenza era del tutto identica e, pertanto, si riteneva che fosse: “transitata a quest’ultima al fine di usufruire della tassazione agevolata prevista per gli enti non commerciali”.

La Suprema Corte ha ribadito che il **diritto al godimento delle agevolazioni fiscali** previste per le associazioni sportive dilettantistiche è condizionato non solo: “dall’inserimento nei loro atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole ... ma anche dall’accertamento che va effettuato dal Giudice di merito con congrua motivazione che **la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse**”.

Prova di ciò deve essere offerta dal contribuente che si giova della agevolazione

La decisione di legittimità, nell'accogliere il ricorso della Agenzia, ha rimarcato che **il Giudicante di Appello, violando il corretto riparto dell'onere probatorio**, pur in presenza dei rilievi contenuti nell'accertamento, **ha ritenuto di non dover tener conto, ai fini fiscali, dei riscontri relativi alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea e alla conseguente verifica della sussistenza di una effettiva vita associativa, limitando la propria indagine al controllo formale della veste giuridica assunta dall’associazione con lo statuto**, facendone da ciò discendere il diritto al godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Tale motivazione, ritenuta assorbente, accolta dalla Corte di Cassazione, ha impedito l'esame del punto del ricorso relativo alla **prosecuzione dell’attività della Asd già svolta in precedenza da società commerciale** retta dalla **medesima governance** della associazione e rimasta “titolare” della azienda.

Si teme che, sul punto, la presa di posizione sia solo **rimandata**.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte indirette in misura fissa anche per gli immobili delle imprese

di Sandro Cerato



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri le sedi in programmazione >

L'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 7 D.L. 34/2019](#), è prevista anche per le cessioni di immobili da parte delle imprese e rientranti nell'[articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#).

È quanto emerge dalla lettura dello **Studio n. 12-2020/T del Consiglio Nazionale del Notariato** in cui si affrontano alcune questioni relative all'ambito applicativo dell'[articolo 7 D.L. 34/2019](#), **in base al quale, fino al 31 dicembre 2021**, sui trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese che entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e successiva ricostruzione, ovvero vi eseguano interventi di ristrutturazione, con successiva vendita, **le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di euro 200 cadauna.**

Tra i diversi aspetti affrontati nel citato Studio, è correttamente evidenziato che l'[articolo 7 D.L. 34/2019](#) prevede l'applicazione delle imposte fisse anche nel caso di **operazioni esenti** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#).

Ciò significa, secondo il Notariato, che le imposte indirette in misura fissa si applicano, in presenza delle condizioni indicate nell'[articolo 7 D.L. 34/2019](#), a **tutte le cessioni di immobili, sia abitativi sia strumentali, e a prescindere dal regime Iva delle stesse.**

Per quanto riguarda la **cessione di immobili abitativi**, come noto, l'[articolo 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972](#) prevede l'obbligo di assoggettamento ad Iva delle cessioni poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

Se la cessione avviene in un **momento successivo a tale termine**, il trasferimento diviene esente da Iva salvo l'opzione per l'imponibilità, mentre in tutti gli altri casi **l'operazione è esente senza alcuna possibilità di opzione per l'applicazione dell'Iva.**

Poiché per le **cessioni di immobili abitativi da parte delle imprese si rende applicabile il principio di alternatività Iva-registro** di cui all'**articolo 40 D.P.R. 131/1986**, nello Studio del Notariato si evidenzia correttamente che l'agevolazione prevista dall'**articolo 7 D.L. 34/2019** trova maggior favore in presenza di **operazioni esenti da Iva**, poiché in tali casi in luogo dell'imposta proporzionale di registro del 9% si rende applicabile l'**imposta fissa di euro 200** (così come per le imposte ipotecarie e catastali in misura di 50 euro ciascuna).

Al contrario, l'**applicazione dell'Iva (per obbligo o per opzione) rende neutra la norma agevolativa** poiché, in ogni caso, le imposte indirette sono applicate nella **misura fissa di euro 200** cadauna.

Diversamente per le **cessioni di immobili strumentali**, l'**articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972** prevede l'applicazione delle **imposte ipotecarie e catastali** nella misura complessiva del 4% anche in presenza di **cessioni soggette ad Iva** (per obbligo o per opzione).

È quindi evidente che, per le **cessioni di immobili strumentali**, l'applicazione della norma agevolativa di cui all'**articolo 7 D.L. 34/2019** è in ogni caso **conveniente**, poiché consente di "abbattere" le imposte indirette alla misura fissa di euro 200, sia nell'**ipotesi di cessione imponibile Iva** (per obbligo o per opzione), sia per le cessioni esenti da Iva.

A tal fine si ricorda che l'**articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972** prevede l'obbligo di applicazione dell'Iva per le cessioni poste in essere dalle imprese che hanno **costruito o ristrutturato** l'immobile, se la vendita avviene **entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori**, mentre in tutti gli altri casi l'operazione è **esente**, salvo l'opzione per l'imponibilità Iva.

IMPOSTE SUL REDDITO

La parametrizzazione degli oneri detraibili dal reddito complessivo

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'[articolo 1, comma 629 della Legge di bilancio 2020](#) ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un'elevata capacità contributiva.

A tal fine sono stati aggiunti tre nuovi commi all'[articolo 15 Tuir](#):

- il [comma 3-bis](#) detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
- il [comma 3-ter](#) fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
- il [comma 4-quater](#) esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal [comma 3-bis](#).

Il nuovo meccanismo di detrazione degli oneri prevede che la detrazione per oneri ex [articolo 15 Tuir](#) spetta:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In sostanza, il legislatore ha creato di fatto **tre fasce di reddito** a cui attribuire una differente fruizione degli oneri detraibili. Infatti:

- i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo **fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena**. Di fatto questi soggetti non saranno interessati dagli effetti della Legge di bilancio 2020; in altre parole questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall'[articolo 15 Tuir](#);

- i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo **compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente proporzionale al reddito** (al crescere del reddito diminuisce l'impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato secondo la seguente formula: coefficiente di detraibilità = $(240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- **superiore ad euro 240.000 non godono delle detrazioni ex [articolo 15 Tuir](#).**

Risulta evidente l'intento del legislatore che, con la misura oggetto di commento, senza far leva sulla modulazione delle aliquote d'imposta, ha inteso **accentuare la curva delle progressività dell'Irpef agendo sull'impatto delle detrazioni sull'imposta**.

Inoltre, occorre sottolineare che non tutti gli oneri detraibili ricadono nell'ambito applicativo della nuova disciplina. Il legislatore ha infatti voluto **svincolare dal parametro reddituale la fruizione di una serie di oneri detraibili di rilevanza sociale che meritano un trattamento fiscale di favore rispetto alla generalità delle spese sostenute dal contribuente**. In particolare si tratta:

- **degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lett. A,Tuir);**
- **gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (articolo 15, comma 1, lett. b, Tuir);**
- **le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lett. c, Tuir);**
- **interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale fino a 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter, Tuir).**

Al fine di chiarire meglio l'impatto della nuova disposizione si considerino i seguenti esempi.

Un contribuente nel corso dell'anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

- **spese mediche, al netto della franchigia, per 100 euro;**
- **spese funebri per 1.000 euro.**

Il reddito complessivo del contribuente del periodo d'imposta di 2020 è di **140.000 euro**.

In questa ipotesi il contribuente deve calcolare la spettanza della detrazione in maniera separata in quanto:

- le spese mediche non soggiacciono a limitazioni;
- le spese funebri devono essere parametrate al reddito.

La detrazione relativa alle spese mediche è pari a **19 euro**, ovvero il 19% di 100 euro.

La detrazione relativa alle spese funebri, viceversa, deve essere modulata in base al reddito e pertanto occorre:

- calcolare la detrazione teorica che è pari a **190 euro** (19% di 1.000 euro);
- calcolare il coefficiente di riduzione in base alla formula prevista [dall'articolo 15, comma 3-bis, Tuir](#). In questo caso considerando che il reddito del contribuente è di **000 euro**, il coefficiente di riduzione è pari a 83,33% come risultato della seguente formula: $(240.000 - 140.000) / 120.000$;
- applicare il coefficiente di riduzione alla detrazione teorica. La detrazione reale è pari a 158,33 euro (83,33% di 190 euro).

Gli oneri detraibili totali del contribuente per il periodo d'imposta 2020 sono pari a **177,33 euro** (19 + 158,33).

In questo ulteriore esempio si vuole mettere in luce, a parità di spese, **la diversa quantificazione degli oneri detraibili al crescere del reddito complessivo**.

Si considerino i dati dell'esempio precedente con la sola differenza che il reddito complessivo del contribuente in questo caso ammonta a **220.000 euro**.

In questa ipotesi, come in precedenza, il contribuente deve calcolare la spettanza della detrazione in maniera separata in quanto:

- le spese mediche non soggiacciono a limitazioni;
- le spese funebri devono essere parametrate al reddito.

La detrazione relativa alle spese mediche è pari a **19 euro**, ovvero il 19% di 100 euro.

La detrazione relativa alle spese funebri, viceversa, deve essere modulata in base al reddito e pertanto occorre:

- calcolare la detrazione teorica che è pari a **190 euro** (19% di 1.000 euro);
- calcolare il coefficiente di riduzione in base alla formula prevista [dall'articolo 15, comma 3-bis, Tuir](#). In questo caso considerando che il reddito contribuente è di 220.000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 16,67% come risultato della seguente formula: $(240.000 - 220.000) / 120.000$;
- applicare il coefficiente di riduzione alla detrazione teorica. La detrazione reale è pari a 31,66 euro (16,67% di 190 euro).

Gli oneri detraibili totali del contribuente per il periodo d'imposta 2020 sono pari a **50,66 euro** (19 + 31,66).

HOSPITALITY

La responsabilità dell'albergo per le cose consegnate

di Leonardo Pietrobon



Scopri
TEAMSYSTEM HOSPITALITY
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

In due precedenti interventi è stato affrontato la tematica del contratto di deposito, mettendo in evidenza quelle che sono le disposizioni civilistiche secondo gli articoli 1783 e seguenti del codice civile. A tal proposito, si ricorda ancora come la responsabilità dell'albergatore siano da suddividere in:

1. **responsabilità dell'albergatore** per le cose **portate in albergo**;
2. responsabilità dell'albergatore per le cose **consegnate in albergo**;
3. **responsabilità dei danni** alle cose per colpa dell'albergatore.

Oggetto di analisi del presente intervento è la seconda fattispecie, ossia la responsabilità per le cose consegnate in albergo; tipo di responsabilità strettamente connessa al contratto di deposito, per la quale, a differenza della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo, sorge la condizione di responsabilità illimitata.

[**CONTINUA A LEGGERE**](#)